

# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA**

**Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 del “Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici nella Provincia di Potenza: Legge 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., LR 30/2016, Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018”.**

## ***CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE***

### ***CAPO I NORME GENERALI***

#### ***ART. 1 - Scopo -***

1. Il presente documento ha lo scopo di delineare le caratteristiche e le modalità tecniche ed operative e della relativa gestione in concessione, affidata dalla Provincia di Potenza, del *Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., della LR 30/2016 e delle Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018*, nel territorio di competenza costituito da tutti i comuni della Provincia con l'esclusione della città di Potenza.
2. Il presente documento si ispira ai seguenti documenti:
  - Leggi e norme vigenti in materia e, in particolare, la l. 10/1991, il D.Lgs 192/2005, il DPR 74/13, la LR 30/2016, le Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018 e la Delibera n. 178/2020 con la quale la Provincia di Potenza è stata individuata come Ente capofila tra le tre “Autorità competenti” ed è stata delegata a gestire il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici;
  - Proposta di *Project financing* del promotore, comprensiva di allegati.

#### ***ART. 2 - Personale addetto al servizio -***

1. Il servizio è garantito con personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad assicurarne la corretta erogazione con particolare riferimento alla LR 30/2016 e alle Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018.
2. L'esecutore adotta procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso in relazione a disposizioni legislative e regolamentari afferenti al servizio, anche sopravvenute nel corso del periodo di sua validità.
3. Le attività di formazione professionale, nonché le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alla validazione ed all'accertamento documentale, sono svolte dall'affidatario mediante soggetti, abilitati alla professione e con specifica competenza tecnica in materia di impianti termici.

4. La Provincia provvede a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare da parte del personale addetto sia alle ispezioni che alle attività amministrative, quando in presenza di pubblico.

### ***Art. 3 - Personale impiegato nel servizio.***

1. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, e per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, è prevista ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'introduzione di specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'esecutore e contro il lavoro irregolare.

2. Nell'esecuzione della concessione, l'affidatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del Servizio, qualora disponibili, i dipendenti del precedente esecutore già impiegati nel servizio analogo, di cui alla seguente tabella, garantendo lo stesso stato giuridico e il trattamento economico precedentemente praticato.

3. In sede di domanda di partecipazione gli operatori economici dichiarano di accettare tali condizioni particolari, nell'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari.

Di seguito l'elenco del personale assunto, con le specifiche di ore settimanali, livello e mansione (il CCNL applicato è quello relativo al Terziario della distribuzione e dei servizi):

n.	Nominativo	Data di nascita	Ore settimanali	Livello	Mansione	Titolo di studio
1	M.V.	02.02.1967	40	1°	Capo Ufficio	Laurea
2	C.G.	06.01.1970	40	2°	Impiegato	Laurea
3	S.G.	30.05.1970	40	2°	Impiegato	Laurea
4	B.A.	12.06.1969	40	3°	Impiegato	Maturità
5	L.C.	28.05.2973	40	3°	Impiegata	Laurea
6	C.M.	23.09.1973	40	4°	Impiegato	Maturità
7	C.G.	14.04.1968	40	4°	Verificatore	Maturità
8	L.F.	24.07.1966	40	4°	Verificatore	Licenza Media
9	P.R.	28.04.1965	40	4°	Impiegato	Maturità
10	S.R.	12.05.1973	25	4°	Impiegata	Maturità
11	V.M.R.	08.03.1967	40	4°	Impiegata	Maturità

### ***ART. 4 - Pianificazione dei controlli -***

1. L'affidatario effettua il servizio attraverso una struttura organica che garantisce la completa operatività sull'intero territorio di competenza Provinciale.

2. L'affidatario procede alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare individuando gli utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico-operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie di impianto da ispezionare.

#### ***ART. 5 - Condizioni di validità dei controlli sul campo –***

1. Sono ritenute valide e dunque concorrono al raggiungimento del numero minimo di ispezioni previste dalle norme vigenti, le ispezioni da cui conseguono:
  - a. Rapporti di Ispezione la cui validazione abbia esito positivo, redatti dai verificatori/ispettori. Tutti i Rapporti di Ispezione la cui validazione abbia esito negativo, concorrono al raggiungimento del numero minimo di ispezioni da eseguire;
  - b. Rapporti di Ispezione, riferiti a mancate ispezioni, per cause non imputabili all'affidatario e segnatamente per “diniego di accesso” o per “utente assente” al momento della ispezione.

#### ***ART. 6 - Documento di valutazione del rischio per la sicurezza ed igiene sul lavoro -***

1. L'affidatario deve consegnare alla Provincia, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, il Documento di Valutazione del Rischio afferente alle attività inerenti il servizio.
2. L'affidatario si impegna affinché le operazioni di ispezione, di cui all'art. 12 siano eseguite conformemente al Documento di Valutazione del Rischio da aggiornarsi e modificarsi in funzione della evoluzione normativa.

### **CAPO II ATTIVITA'**

#### ***ART. 7 - Campagna di sensibilizzazione, di informazione e formazione -***

1. L'affidatario effettua campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza ed agli operatori del settore.
2. Le azioni di informazione, da effettuare con cadenza minima biennale, dirette alla cittadinanza si svolgono tramite:
  - diffusione di manifesti istituzionali;
  - spot radiofonici e televisivi da effettuare su radio e TV locali;
  - diffusione di *dépliant* informativi.In ogni caso la 1<sup>a</sup> azione informativa (almeno con *dépliant* divulgativi) va effettuata entro 3 mesi dalla stipula del contratto.
3. Le azioni di informazione, dirette alla cittadinanza, possono essere effettuate anche tramite “*mailing*”, mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché, numero verde e sportello informativo, da dislocare sul territorio provinciale.
4. Le azioni di informazione/formazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M. 37/08) sono svolte tramite seminari, work- shop, incontri mirati da tenersi almeno una volta all'anno. Ogni incontro/seminario deve essere sottoposto alla preventiva presa d'atto della Provincia.
5. Il piano della campagna informativa riporta l'elenco delle iniziative da intraprendere nei confronti della cittadinanza e degli operatori del settore.
6. Entro 30 giorni dalla consegna del servizio il concessionario, sulla base del piano presentato nell'offerta tecnica, deve rimettere il piano esecutivo della campagna informativa per la presa d'atto del Dirigente del Settore competente. Il piano può essere soggetto a revisione periodica, a richiesta motivata e giustificata della Provincia.
7. Tutte le comunicazioni rivolte all'utenza o agli operatori del settore, approvate dalla Provincia, riporteranno il logo della Provincia e quello del concessionario.
8. Al termine di ogni anno il concessionario rimette apposita relazione con le informazioni essenziali sulle attività svolte relative al servizio.

#### ***ART. 8 - Certificazioni: validità e controllo -***

1. L'affidatario procede all'accertamento di tutti i rapporti di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.
2. L'accertamento documentale deve essere condotto mediante l'analisi tecnico amministrativa di tutti i rapporti di efficienza energetica, per l'individuazione di incongruenze, criticità ed anomalie, con connessa assunzione di responsabilità sulle attività svolte, da parte dell'affidatario per mezzo di professionista iscritto all'albo e competente in materia di impianti. L'attività di accertamento è finalizzata alla programmazione delle ispezioni sugli impianti in base all'incrocio dei dati relativi alle criticità/anomalie rilevate. Le modalità di esecuzione dell'accertamento documentale possono essere oggetto dell'offerta tecnica, proposta in sede di gara, ai fini dell'aggiudicazione.
3. Nei casi in cui il Rapporto di efficienza energetica presenti carenze tecniche tali da inficiarne la validità, il concessionario provvede alla segnalazione all'impresa di manutenzione che dovrà integrare o sostituire il documento e, inoltre, provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al Regolamento Regionale, in caso di rilievo di elementi di criticità.
4. Il concessionario con cadenza almeno trimestrale comunica alla Provincia con apposita Relazione gli esiti degli accertamenti documentali, riportando espressamente e sotto la propria responsabilità i risultati dell'analisi dei rapporti pervenuti, delle relative validazioni e le azioni intraprese nei confronti degli utenti e dei manutentori, indicando altresì eventuali adempimenti di specifica competenza della Provincia e non delegabili al concessionario, in relazione alle attività sanzionatorie ed altri adempimenti previsti dal Regolamento Regionale.
5. Nelle comunicazioni di cui sopra il concessionario fornisce tutti i dati necessari agli adempimenti di specifica competenza della Provincia, agevolando il compito della Provincia con procedure e modalità miranti all'efficienza ed efficacia dell'azione provinciale.

#### ***ART. 9 - Ispezioni e obbligo di preavviso agli utenti -***

1. L'affidatario effettua annualmente le ispezioni ai sensi della LR 30/2016 e delle Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018 nel numero minimo previsto riportato nel Piano Economico Finanziario.
2. L'affidatario comunica agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo quanto stabilito dall'art. 13 delle Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell'Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 del 19.10.2018.

#### ***ART. 10 - Esecuzione del servizio -***

1. L'affidatario si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio è espletato nell'osservanza delle norme tecniche e leggi vigenti. Il personale addetto alle ispezioni deve avere una preparazione di base almeno equivalente a quella prevista dal DPR 74/2013.
2. Le ispezioni sono effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività.
3. Il personale addetto alle ispezioni è in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio, quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.
4. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori esibiscono, ben in vista sul petto, il tesserino di riconoscimento.
5. L'affidatario si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia.

### **ART. 11 - Strumentazione e apparecchiature -**

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso di cui all'art. 12 è eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389 ed ogni altra norma tecnica ad essa riconducibile.
2. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni sono correttamente mantenute e sottoposte periodicamente a taratura, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione.
3. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti sono a disposizione della Provincia presso la sede dell'affidatario che dovrà esibirla a semplice richiesta da parte della Provincia.
4. L'affidatario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'affidatario sostituisce le apparecchiature che comunque risultano difettose o non rispondenti allo scopo.
5. Tutte le spese per l'acquisto ed il mantenimento delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio, sono a carico dell'affidatario.
6. Prima dell'avvio del Servizio l'affidatario consegna alla Provincia l'elenco di tutta la strumentazione utilizzata nonché le relative certificazioni all'utilizzo.

### **ART. 12 - Operazioni di ispezione -**

1. Il personale incaricato dall'affidatario effettua le ispezioni in presenza del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuati dalle norme vigenti, ovvero alla presenza di persona da loro delegata o comunque indicata.
2. Le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, sono articolate nei modi e nei termini che seguono:

#### 12.2.1 Accertamento amministrativo

- i) Verifica della presenza del "*Libretto di uso e manutenzione*" del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389);
- ii) Verifica della presenza della tabella delle condizioni di esercizio per impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate (periodo di accensione, annuale e giornaliero, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale);
- iii) Verifica della presenza, conformità e della corretta compilazione del "*Libretto di impianto per la climatizzazione*";
- iv) Verifica della presenza degli allegati previsti dalle norme vigenti in seguito alla manutenzione dell'impianto ed al controllo di efficienza energetica: il controllo si estrinseca nella verifica della presenza degli allegati in relazione alla periodicità delle operazioni di manutenzione o controllo di efficienza energetica, con riferimento al periodo antecedente l'ispezione;

#### 12.2.2 Accertamento tecnico

Gli elementi da sottoporre a ispezione sono:

##### 12.2.2.1 Per impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato della canna fumaria;
- iii) Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv) Sistema di aerazione della centrale;

Il giudizio circa lo "stato della canna fumaria" viene espresso in termini qualitativi indicando P

(positivo), N (negativo), NC (non controllabile), valutando in particolare la presenza ed integrità delle coibentazioni e dei componenti del sistema di evacuazione dei fumi.

12.2.2.2 Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

- v) Stato delle coibentazioni;
- vi) Stato dei condotti di evacuazione dei fumi;
- vii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- viii) Verifica dei sistemi di ventilazione/aerazione del locale di installazione del generatore;

Il giudizio circa lo “Stato dei condotti di evacuazione dei fumi” viene espresso valutando in particolare la conformazione, posizione e composizione dei condotti di evacuazione in relazione alle prescrizioni della norma UNI 7129, oltre alle necessarie valutazioni circa i tratti di condotti interni agli ambienti ed in particolare alla idoneità del “canale da fumo”.

### 12.2.3. Controllo di Combustione

Il Controllo di combustione viene eseguito secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389, previo il rilievo dei seguenti parametri:

1. Temperatura fumi espressa in °C;
2. Temperatura dell'aria comburente, espressa in °C;
3. Concentrazione di ossigeno nei fumi (O<sub>2</sub>%) espressa in % (ovvero di CO<sub>2</sub>%, in caso di analizzatori dotati di cella di misura specifica);
4. N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
5. Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
6. Portata del combustibile espressa in m<sup>3</sup>/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l'impianto.

In seguito alla misurazione, vanno determinati i parametri ambientali ed energetici da confrontare con i limiti di legge:

- Concentrazione di monossido di carbonio nei fumi, CO corretto espresso in ppm (limiti imposti dalla UNI 10389);
- N° di *bacharach* (combustibile liquido) (limiti imposti dalla UNI 10389);
- Rendimento di combustione – limiti imposti dalle norme vigenti.

### 12.2.4 Ispezioni su impianti che non hanno generatori di calore a fiamma

Le ispezioni su impianti non dotati di generatori di calore a fiamma sono condotte secondo le norme vigenti ed in particolare sono effettuati i controlli di efficienza di cui al libretto di impianto per la climatizzazione, ai fini del riscontro dei limiti di efficienza previsti dal Regolamento Regionale.

## ***ART. 13 - Rapporto di ispezione e invito alla messa a norma -***

1. Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico verificatore/ispettore redige e sottoscrive il Rapporto di Ispezione detto anche Rapporto di Prova, sul quale dovranno essere riportate le risultanze delle operazioni di ispezione di cui all'art. 12 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Ispezione è rilasciato al responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
2. Qualora il responsabile d'impianto dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di Ispezione, una volta validato, verrà recapitato, a titolo di notifica, a mezzo A/R a cura dell'affidatario.
3. Il personale incaricato del controllo inoltre compila l'apposita sezione del “Libretto di impianto per la climatizzazione” riservata ai “risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'ente competente” questo adempimento deve essere riportato espressamente nel Rapporto di prova o sua appendice.

4. Il personale incaricato provvede a depositare presso la sede dell'affidatario la rimanente copia del Rapporto di Ispezione ai fini della validazione del rapporto di Ispezione.
5. Con la "validazione" del Rapporto di Ispezione l'affidatario assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati dai tecnici ispettori.
6. I Rapporti di Ispezione sono conservati anche digitalmente nella sede dell'affidatario e rimangono a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per eventuali controlli.
7. Le anomalie tecniche ed amministrative rilevate sono segnalate direttamente dal tecnico ispettore, in sede di controllo, mediante un'apposita appendice al Rapporto di Ispezione, che va sottoscritta e rilasciata in copia all'utente, che ne accusa ricevuta, quale notifica dell'invito alla messa a norma delle anomalie rilevate. Una copia dell'appendice, recante firma autografa dell'utente, deve essere depositata presso la sede dell'affidatario e conservata per la definizione degli adempimenti successivi all'ispezione.
8. Nei casi di impianti non a norma, qualora entro i termini stabiliti nell'invito alla messa a norma di cui al comma precedente, il responsabile dell'impianto non provveda a comunicare l'avvenuto adeguamento dell'impianto termico, il concessionario provvede a comunicare le generalità, dell'impianto e del responsabile, alla Provincia, per gli adempimenti di cui al D.Lgs 164/2000, e per le eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle anomalie rilevate. In caso di necessità, anche su richiesta dell'Ente, provvede ad effettuare una nuova ispezione con onere a carico dell'utente.
9. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'ispettore si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto. In tal caso deve relazionare all'affidatario le motivazioni del mancato rilascio ed indicare in maniera univoca le norme tecnico/legislative e le motivazioni tecniche che non hanno reso possibile il rilascio dell'appendice recante l'invito alla messa a norma.

#### ***ART. 14 - Relazioni periodiche -***

1. L'affidatario trasmette alla Provincia un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle attività ispettive svolte.
2. Il "Rapporto di Servizio" contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) il numero delle ispezioni validate distinte, per potenza e stato di certificazione dell'impianto: i Rapporti di Ispezione elencati nel Rapporto di Servizio debitamente sottoscritti dal concessionario saranno da considerare come "validati";
  - b) la classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 16;
  - b) la relazione inerente lo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico-operativo per cause non dipendenti dall'affidatario e/o dal proprio personale;
  - c) il rendiconto dei versamenti effettuati a titolo di tariffa per ispezione onerosa e il rendiconto dei versamenti effettuati a titolo di certificazione (bollini incassati) con la documentazione comprovante gli incassi;
  - d) l'elenco sintetico degli utenti morosi e dei mancati introiti.
3. Su richiesta dell'Ente sono rese disponibili le generalità complete di tutti i soggetti controllati ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa pertinente.
4. Con cadenza semestrale l'affidatario invia altresì all'Ente concedente una relazione a dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari, indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante.

#### ***ART. 15 - Catasto degli Impianti termici -***

1. L'affidatario è responsabile, ed è tenuto al relativo aggiornamento, dell'archivio informatico degli

impianti ubicati nell'ambito territoriale di competenza e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

2. L'affidatario non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati.

3. L'archivio contiene per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell'utente, l'indirizzo presso cui è ubicato l'impianto, la potenza del generatore di calore ed i dati tecnici dell'impianto, lo stato di certificazione dell'impianto ed i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate.

4. L'affidatario dovrà interloquire con la Regione Basilicata relativamente all'obbligo in capo a quest'ultima di costituire il catasto regionale degli impianti termici, nonché il catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

5. Ai sensi delle norme sulla tutela dei dati personali, l'affidatario è "Responsabile ed incaricato del trattamento dei dati" essendo la Provincia "Titolare" degli stessi.

6. I dati contenuti nel catasto sono di proprietà della Provincia di Potenza. L'affidatario è tenuto a fornire ogni utile informazione al riguardo nonché, almeno con cadenza annuale, una copia completa leggibile su supporto informatico.

7. Il concessionario si impegna a fornire il software gestionale del Catasto e relativa manutenzione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi successivi alla conclusione della concessione, per permettere lo svolgimento della fase transitoria all'eventuale successivo sistema gestionale.

8. L'affidatario garantirà per conto della Provincia quanto stabilito dal comma 1 dell'art.12 della LR 30/2016, la stessa è stata individuata con Delibera 178/2020.

#### ***ART. 16 - Classificazione delle ispezioni -***

1. In sede di validazione dei rapporti di ispezione gli impianti sono classificati, a cura dell'affidatario, secondo criteri atti a stabilire priorità di intervento dell'azione amministrativa nell'ottica del risparmio energetico, della tutela ambientale e della salvaguardia della pubblica incolumità.

2. In linea generale gli impianti sono classificati come segue:

- Impianti perfettamente funzionanti e a norma;
- Impianti con almeno un'anomalia di tipo amministrativo;
- Impianti con almeno un'anomalia di carattere energetico;
- Impianti che presentano anomalie che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari;
- Impianti che presentano anomalie che possono comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio;
- Impianti che presentano anomalie che possono costituire un pericolo immediato.

3. Tale classificazione sarà dettagliata e suddivisa in funzione delle concrete esigenze del servizio anche in relazione alle modalità di comunicazione dell'esito dell'ispezione e riportata nella Relazione dell'art. 14 comma 1.

#### ***ART. 17 - Modulistica -***

1. L'affidatario ha l'obbligo di predisporre e rendere disponibile tutta la modulistica utilizzata per il servizio.

2. La modulistica è conforme alle norme vigenti, al Regolamento Regionale ed alle delibere di giunta regionali all'uopo approvate.

3. Tutti i modelli sono preventivamente sottoposti alla presa d'atto formale della Provincia e su di essi è apposto il logo della Provincia medesima.



### **CAPO III CLAUSOLE CONTRATTUALI**

#### **ART. 18 - Corrispettivo e salvaguardia delle tariffe -**

1. L'affidamento in concessione del servizio pone a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua programmazione, organizzazione e gestione. L'unico corrispettivo corrisponde ai proventi indicati nei regolamenti provinciali, sotto forma di tariffe corrisposte dall'utenza (imprese di manutenzione e utenti), direttamente all'affidatario, e quantificate come segue:

#### **COSTO DEL CONTRASSEGNO DI VERIFICA (BOLLINO)**

##### **Generatori di calore a FIAMMA**

<b>Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)</b>	<b>Contributo Euro (fuori campo Iva art. 3 DPR 633/72)</b>
Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 2 anni	19,50
Bollino impianti maggiori di 100 e fino a 200 kW (in euro) ogni anno	75,00
Bollino impianti maggiori di 200 e fino a 300 kW (in euro) ogni anno	120,00
Bollino impianti maggiori di 300 kW (in euro) ogni anno	180,00

##### **Altre tipologie di impianto**

<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Importo in Euro (fuori campo Iva art. 3 DPR 633/72)</b>
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW ogni anno	75,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento P > 10 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel < 50 ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel > 50 ogni anno	75,00

#### **COSTO DELLE ISPEZIONI IN CAMPO CON ADDEBITO**

##### **Generatori di calore a FIAMMA**

<b>Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)</b>	<b>Importo in Euro (Iva inclusa)</b>
Da 10 kW a 35 kW	80,00
Maggiore di 35 e fino a 116	110,00
Maggiore di 116 e fino a 350	180,00
Maggiore di 350	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza del singolo generatore.

### Altre tipologie di impianto

Tipologia di impianto	Importo in Euro (Iva inclusa)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi con Pel < 50	80,00
Impianti cogenerativi con Pel > 50	300,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfetario, è di Euro 30,00.

2. I corrispettivi sopra indicati sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti che l'affidatario deve effettuare per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e secondo le norme vigenti, anche se non espressamente indicati nella documentazione contrattuale.
3. L'affidatario non può per nessun motivo modificare, alterare o richiedere tariffe diverse da quelle sopra indicate. Eventuali variazioni delle tariffe sono ammesse solo per intervento *ope legis* e in ogni caso previa ratifica dell'organo provinciale competente.
4. Restano a carico dell'affidatario tutti i rischi legati ai crediti vantati nei confronti degli utenti morosi.
5. Resta inteso che l'affidatario non potrà rivalersi sul canone annuo da corrispondere alla Provincia.

### **ART. 19 - Misure di incentivazione alla sostituzione degli impianti -**

1. L'esecutore promuove progetti tesi alla riqualificazione degli impianti termici sul territorio provinciale.
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, l'esecutore attiva specifiche campagne informative, anche riferite alla pubblicazione di bandi pubblici destinati alle fasce più deboli della popolazione, per l'incentivazione economica, a suo carico, della sostituzione di impianti termici obsoleti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esecutore impiega la somma minima stanziata sul piano economico finanziario distinta da quella dovuta a titolo di canone all'Ente.
4. Tale somma, nelle more della preparazione dell'Atto di cui al successivo punto 5, sarà aggiunta al canone di concessione, proporzionalmente alla maturazione e comunque con la stessa frequenza di pagamento del canone di concessione.
5. le modalità di individuazione dei criteri per l'erogazione dell'incentivo, saranno stabilite dall'Ente con uno specifico documento.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 20 - Periodo transitorio**

1. Alla consegna del servizio il concessionario prende in carico tutta la documentazione ed i dati

in possesso della Provincia e li inserisce nella banca dati finalizzata alla gestione del servizio. Nell'ottica della continuità del servizio, il concessionario, con rischio ed onere completamente a suo carico, dovrà provvedere, senza che abbia nulla a pretendere dall'Ente, alla presa in carico di tutti i dati senza ritardare l'avvio del servizio e con garanzia di accertamento anche su certificazioni trasmesse dopo l'avvio, i cui bollini potrebbero essere stati emessi prima della concessione.

Il concessionario entro 3 mesi dalla presa in consegna del materiale di cui sopra dovrà redigere un dettagliato rapporto circa la situazione del catasto provinciale.

2. L'avvio delle attività ispettive avviene nel minor tempo possibile successivo alla campagna informativa ed avrà la periodicità prevista dalle norme vigenti ed in particolare dal Regolamento Regionale.

3. Tutti gli oneri della presa in carico di dati e documenti in possesso della Provincia, inclusi quelli relativi al riscontro tra impianti certificati e non certificati, sono a carico del concessionario che non potrà avere nulla a pretendere dalla Provincia, in caso di informazioni parziali, omissioni e quant'altro possa condizionare l'avvio delle attività, anche con perdite economiche a carico del concessionario.

#### ***ART. 21 - Cessazione del servizio -***

1. Al momento della cessazione del servizio, per scadenza naturale o per altre ipotesi previste ed impreviste, l'affidatario consegna all'Ente concedente:
  - a) la banca dati, messa a disposizione dall'Ente concedente all'inizio del rapporto di concessione, debitamente aggiornata alla data di fine rapporto, predisposta su piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso presso lo stesso Ente concedente;
  - b) una relazione dettagliata della situazione aggiornata del servizio, con particolare riferimento a tutte le pratiche in corso di svolgimento, con specifico riferimento a procedure che dovranno essere concluse dopo la durata della concessione;
  - c) ogni altra documentazione e/o informazione utile al successivo svolgimento del servizio medesimo.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 190 d.lgs. 36/23 in tema di risoluzione e di recesso.

#### ***ART. 22 - Rinvio -***

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia anche successivamente intervenute, qualora compatibili con l'equilibrio della concessione e purché applicabili.
2. Le prescrizioni tecniche ed operative relative alle prestazioni di cui al presente Capitolato, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con i Regolamenti Regionali e Provinciali o con le norme vigenti, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte dell'affidatario o su motivata e documentata esigenza della Provincia.

#### ***ART. 23 – Revisione del contratto***

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 192 d.lgs. 36/23, si definisce quanto segue:

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi

diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.